



Cooperative edilizie ed Enti
similari, in conformità con le norme
del d. p. 17 gennaio 1959 - n. 2. -

Il Direttore generale sottopone al Comitato permanente il seguente rapporto

I mutui finora concessi dall'I.N.A. - in attuazione del C.U. 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica - prevedevano che l'ammortamento avesse luogo unitariamente a cura dell'Ente mutuatario, senza ingerenza alcuna dell'I.N.A. nel regolamento dei rapporti intercorrenti tra l'Ente mutuatario medesimo e gli assegnatari degli alloggi costruiti con il provento del mutuo.

La suddetta regolamentazione trovava rispondenza con le norme del citato C.U., in quanto sia gli Istituti case popolari, sia le Cooperative edilizie potevano assegnare gli alloggi in locazione semplice oppure in locazione con patto di futura vendita; sia l'uno che l'altro sistema di assegnazione non recava mutamenti ai rapporti, derivanti dal contratto di mutuo, tra l'Ente